

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale,
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 95-252813/2002

Progetto: NUOVA PORCILAIA PER SCROFE
Proponente: AZIENDA AGRICOLA "SANT'ANTONIO" s.a.s.
Comune: Villafranca Piemonte (TO)
Procedura: Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione della fase di valutazione di impatto ambientale

**Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e
Gestione Attività Estrattive**

Premesso che:

- in data 16/07/2002 l'Azienda Agricola "Sant'Antonio" s.a.s., con sede legale in Villafranca Piemonte - Strada Cavour n. 16 - P. I.V.A. 01126910015, ha presentato istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i. - *Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione* - relativamente al progetto di "Nuova Porcilaia Per Scrofe", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98: *"impianti per l'allevamento intensivo di animali; intendendosi per intensivo l'esistenza di una concentrazione animale descrivibile, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, con un numero di Unità Bovine Adulte (UBA) per ettaro superiore a 5, calcolato secondo le modalità stabilite da deliberazione di Giunta regionale. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini"*;
- il citato progetto è stato pertanto sottoposto alla fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 29/08/2002 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/04/99 e s.m.i.;
- in data 01/10/2002 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.).

Rilevato che:

- L'azienda è ad indirizzo produttivo zootecnico ed orientamento suinicolo con produzione di suino leggero da carne da 130 kg e rimonta attualmente mista con acquisto di suinetti da

fornitori esterni. La realizzazione di questa nuova porcilaia per scrofe, comprensiva di zone di gestazione, parto e post-parto, ha pertanto l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza nella produzione di suinetti.

- L'azienda agricola in esame è collocata presso la frazione Barbetta, a circa 2.800 m a Nord-Ovest dal centro storico del Comune di Villafranca Piemonte, si trova ad una quota di 260 m s.l.m. ed a 2.100 m a Sud del torrente Pellice.
- Allo stato attuale l'allevamento consta di un numero di capi pari a 4.550 suini da ingrasso e 250 scrofe fattrici.
- L'opera è inserita nel contesto aziendale caratterizzato da diverse altre porcilaie esistenti, una tettoia, alcuni silos ed una vasca di depurazione esistente, realizzata in passato con l'obiettivo di effettuare una depurazione dei liquami; avendo dato origine a problemi di gestione e di inquinamento delle acque superficiali è stato in seguito abbandonato optando per un semplice stoccaggio e successivo spandimento dei liquami.
- La capacità della vasca di stoccaggio è pari a 4.502 m³ ed il tempo previsto di stoccaggio dei liquami è pari a 120 giorni.
- La superficie totale dei terreni dedicati allo spandimento è pari a 286,6 Ha.
- L'ampliamento prevede la gestione ulteriori 325 scrofe fattrici, per cui la consistenza complessiva dell'allevamento è di 4.550 suini da ingrasso e 575 scrofe fattrici con una produzione complessiva di liquami pari a 15.515 m³/anno.
- Per lo stoccaggio dei liquami verrà impiegata la vasca esistente convogliando le deiezioni solide e liquide dell'intero allevamento, a cui occorre aggiungere 183 m³/anno di acque di lavaggio convogliate, per un totale di 15.698 m³/anno di liquami destinato allo spandimento.
- Le scrofe sono allevate su pavimento grigliato, in box diversificati in base al ciclo e dotati di fosse sottogrigliato aventi un volume complessivo pari a 702 m³, per cui la capacità complessiva di stoccaggio risulta pari a 5.204 m³.
- L'accesso e la viabilità del sito risultano molto limitate in considerazione della collocazione dell'azienda in contesto fortemente agricolo ma l'autosufficienza riproduttiva, obiettivo primario del progetto presentato, consente di prevedere una sensibile riduzione del traffico aziendale.
- Il capannone ricade in zona del P.R.G.C. di Villafranca destinata ad "*area per attività agricola ed allevamenti industriali - A2*".
- Il sito oggetto di indagine è esterno alla fascia C del P.S.F.F., non è interessabile da esondazioni conseguenti a piene eccezionali e non si sono riscontrati allagamenti a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2000.
- In base alle verifiche condotte dal proponente il sito risulta appartenente alla I^a classe di capacità d'uso dei suoli; i terreni in esame presentano una matrice prevalentemente sabbiosa con intercalazioni argillose limose talora abbondanti in corrispondenza dell'insaturo dell'acquifero;
- Da stratigrafie di pozzi scavati nella zona è risultato che lo spessore dello strato di suolo insaturo si aggira intorno ai valori di 2.5 - 3.5 m dal p.c.; il grado di vulnerabilità dell'acquifero, stimato con il metodo G.O.D. è risultato "alto" in relazione alla presenza dell'acquifero a superficie libera con drenaggio ritardato e soggiacenza di 3 m. dal p.c.; l'unico contributo che tende a limitare tale vulnerabilità è dovuto alla granulometria di superficie che tende a ritardare la percolazione, agevolando l'attenuazione naturale per processi di autodepurazione.
- Per quanto riguarda l'identificazione e la stima degli impatti il proponente ha valutato quanto segue:
 - le emissioni provenienti dagli automezzi in fase di costruzione saranno limitate ai mezzi di trasporto, in fase di costruzione ed ai trattori agricoli in fase di esercizio;
 - le emissioni provenienti dalle varie fasi dell'allevamento riguarderanno principalmente i gas CH₄, NH₃, H₂S, CO₂ in concentrazioni variabili;

- il rapporto liquame/superficie attualmente autorizzato è basso per l'elevata vulnerabilità della falda e pertanto non dovrebbe creare problemi da nitrati o alterazioni qualitative della falda acquifera;
- i consumi di acqua a seguito dell'ampliamento in esame aumenteranno ma saranno ininfluenti sulla potenzialità della falda acquifera;
- l'apporto azotato ai terreni è significativo ma bilanciato dalla capacità di assorbimento delle colture intensive della zona;
- in relazione a flora e fauna non saranno interessati dall'opera ecosistemi di pregio né verrà interessata alcuna specie animale;
- dal punto di vista paesaggistico la porcilaia è mascherata dalle stalle esistenti e dalla vasca liquami esistente per cui non si prevedono impatti significativi sul paesaggio;
- non si prevedono emissioni sonore in fase di costruzione e saranno limitate ai mezzi agricoli ed ai suini in fase di esercizio;
- ci sarà un impatto positivo nell'aumento della competitività aziendale con potenziamento produttivo locale e si avranno garanzie di maggior qualità salute dei suinetti considerata la possibilità di maggior controllo.
- La modalità di smaltimento delle deiezioni scelta dall'azienda è quella dello spandimento sui terreni agrari aziendali in proprietà e in uso, con le modalità prescritte dall'autorizzazione provinciale sopra citata.
- Pur essendo elevata la produzione di liquami in impianto, la concentrazione degli stessi nei suoli dopo lo spandimento sarà decisamente ridotta secondo la dose attualmente autorizzata (58.28 m³/Ha massimi).
- Il totale di liquami prodotto e destinato allo spandimento (15.698 m³/anno) è inferiore alla dose massima spandibile che, considerata la superficie agraria utile (286.65 Ha), risulta pari a 16.705 m³/anno.
- L'emissione di cattivi odori in atmosfera è notevolmente legata alle caratteristiche del liquame ed alle condizioni atmosferiche, entrambe molto difficile da prevedere nelle varie fasi di vita del liquame (produzione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, permanenza sul suolo) e la letteratura indica le ultime due fasi come le più significative. La drastica riduzione di acqua per la pulizia dei locali e la veicolazione delle deiezioni, pur rispondendo ad esigenze di buona pratica agricola, contribuisce tuttavia all'incremento delle emissioni di NH₃. Le perdite globali, non considerando metano ed altri composti gassosi, ammonterebbero a 26.8 t/y a fronte delle 47 t/y di ammoniaca e 66 t/y di azoto ammoniacale. Le perdite incidono quindi per il 57 % dell'azoto ammoniacale. L'impatto atmosferico e da odori risulta dunque significativo ma può essere ridotto da idonee tecniche di allevamento (alimentazione e gestione reflui) e di distribuzione (interramento immediato) che non sempre vengono applicate a causa del notevole costo e della scarsa praticità. All'interno dei locali di stabulazione è previsto l'impiego di specifici enzimi per l'abbattimento dei principali odori sgradevoli e la regolazione automatica dell'apertura e chiusura delle finestre per garantire un corretto ricambio d'aria anche in funzione della temperatura esterna.
- Gli impatti identificati possono riassumersi in sintesi nella produzione di emissioni gassose ed odorogene, oltre al possibile inquinamento dei suoli e delle falde.
- Per quanto riguarda le emissioni il proponente non intende in questa fase attuare alcuna forma di mitigazione riservandosi di ricorrere a sistemi di abbattimento (perfosfati, biocatalizzatori, promotori di crescita batterica) solo se il problema si dovesse aggravare; ha comunque proposto, in sede di Conferenza dei Servizi, di coprire con un telo, se ritenuto opportuno, la vasca di stoccaggio dei liquami;

- Per quanto riguarda il suolo e le acque sotterranee ritiene invece che i 58 m³/Ha di liquami consentiti dall'autorizzazione allo spandimento siano ampiamente sufficienti ad evitare il rischio di inquinamento.
- Per quanto riguarda la vasca di stoccaggio dei liquami il Proponente ha condiviso in Conferenza dei Servizi la necessità di doverne migliorare la gestione.
- I dati di soggiacenza della falda acquifera riportati in progetto (2.5 - 3.5 m dal p.c.) derivano da misure condotte in pozzi esistenti e che in alcune annate particolari sono anche superiori.
- Per quanto riguarda la superficie agraria utile destinata allo spandimento sono state prese in considerazione le superfici seminate, sfrondate successivamente dal lordo e che i singoli terreni sono quasi tutti coltivati a mais.
- Il proponente ha confermato in sede di Conferenza dei Servizi che sarà effettuata un'analisi dei liquami e che lo spandimento viene attualmente effettuato in parte con mezzi dell'azienda ed in parte da terzi.

Considerato che:

- *dal punto di vista amministrativo e dei procedimenti in corso:*

- L'impianto è già stato realizzato e, dagli elementi acquisiti dal Comune, risulta tuttavia che la Concessione Edilizia sia stata rilasciata antecedentemente alla variazione degli allegati della L.R. 40/98, che ha imposto la fase verifica per allevamenti intensivi con soglie dimensionali più basse.
- Il proponente ha chiarito in sede di Conferenza dei Servizi che dopo il rilascio della Concessione Edilizia da parte del Comune di Villafranca Piemonte, ha avuto inizio la realizzazione dell'opera ma in occasione di una variante edilizia, vista la variazione degli allegati, è stata avviata l'istanza per la verifica.
- L'azienda ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione allo spandimento su suolo agricolo, a fini agronomici, di liquami zootecnici provenienti da allevamento di suini, rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 38-19610/2002 del 29/01/2002. Occorre tuttavia che presenti istanza di rilascio dell'autorizzazione allo spandimento dei liquami relativa all'ampliamento in esame.
- In fase istruttoria si sono evidenziate alcune incongruenze rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo spandimento.

- *dal punto di vista normativo:*

- l'azienda rientra nella categoria 6.6 di cui al D.Lgs. 372/99 per cui il Proponente dovrà presentare apposita istanza di rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata ai fini dell'adeguamento del funzionamento dell'impianto esistente, per il quale occorrerà prevedere le migliori tecniche disponibili, a costi economicamente sostenibili, per quanto riguarda le emissioni in aria in acqua e sul suolo;
- l'impianto in questione non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 per quanto riguarda le emissioni delle vasche di stoccaggio dei liquami in quanto necessariamente di origine diffusa e non convogliata, vista l'esigenza di assicurare un'ossidazione aerobica dei liquami;
- le emissioni provenienti dai locali di stabulazione sono invece assimilabili ad un ricambio d'aria finalizzato a garantire unicamente il benessere degli animali e pertanto rientrano nella categoria di emissione "poco significativa" prevista dal D.P.R. 25/07/1991 per la quale non occorre autorizzazione;
- il Proponente dovrà tuttavia verificare l'inclusione nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88 in relazione all'eventuale presenza di una caldaia per il riscaldamento degli stabulari: tra le categorie poco significative di emissioni di cui al D.P.R. 25/07/1991 sono presenti gli impianti

di potenza inferiore a 3 MW, se a metano, o 1.5 MW, se a gasolio; se l'impianto ha una potenza installata inferiore a 50 MW occorre fare riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 624 del Settore 22.4 della Regione Piemonte del 29/11/2001; se inoltre la potenza installata è superiore a 6 MW occorre anche un controllo in continuo di CO, Temperatura e ossigeno libero ai sensi del D.P.C.M. 08/03/2002;

- con D.M. 19 aprile 1999, in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, recepita con la legge 22 febbraio 1994, n. 146, è stato approvato il C.B.P.A. (Codice di Buona Pratica Agricola) recante criteri e indicazioni di validità nazionale, applicabile a discrezione dagli agricoltori; si deve a tal proposito far presente che le attività agricole attuate nelle aree riconosciute come vulnerabili saranno tuttavia oggetto di misure restrittive obbligatorie nell'ambito dei programmi di azione definiti dalle competenti autorità;
- con deliberazione n. 219-2992 il Consiglio Regionale, in attuazione del D.Lgs. 152/99, ha infatti identificato, in via di prima individuazione, come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori vulnerati, o prossimi ad esserlo, delle classi V1 e V2 dell'allegato tecnico facente parte integrante della stessa deliberazione;
- con lo stesso atto il Consiglio Regionale ha altresì stabilito che, entro i successivi 12 mesi, previo completamento delle indagini integrative e di maggior dettaglio, la Giunta Regionale:
 - effettui la prima designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
 - definisca il programma d'azione da porre in essere all'interno delle zone designate vulnerabili;
 - renda comunque obbligatoria, nelle zone designate, l'applicazione del C.B.P.A. citato;
- con provvedimento n. 30-6866 del 05/08/2002 la Giunta Regionale, essendo state portate a termine le indagini integrative e di maggior dettaglio, ha approvato il regolamento recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione, dando atto che tale regolamento verrà emanato e pubblicato sul B.U.R. solo a seguito dell'intervenuta verifica di compatibilità da parte dell'Unione Europea; occorre pertanto verificare l'esculsione dalla superficie agraria utile dichiarata delle aree identificate vulnerabili, per cui dal 1 gennaio 2003 potrebbe divenire cogente il regolamento citato, che richiama per lo più i criteri e le indicazioni del C.B.P.A.;

— *dal punto di vista della pianificazione territoriale ed ambientale:*

- l'area sulla quale insiste l'intervento risulta di II^a classe di capacità d'uso dei suoli; il nuovo capannone è tuttavia parte integrante di un'attività di tipo agricolo e soprattutto andrà ad occupare una porzione di suolo di limitate dimensioni e di disagiata utilizzazione ai fini colturali, poichè interclusa tra la vasca di stoccaggio fuori terra ed i capannoni per i suini già esistenti;
- lo specifico progetto non risulta inoltre in contrasto con i propositi del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, di tutela delle aree agricole di pregio;
- per quanto concerne la struttura aziendale nel suo complesso, si rileva che, in prossimità del capannone, esiste un sentiero utilizzato occasionalmente come via di accesso da parte di fedeli e visitatori per raggiungere la Cappella della Missione (bene vincolato ex D.lgs. 490/99 art. 139, già L. 1497/39); la vicinanza tra la vasca di stoccaggio dei liquami, i capannoni ed il sentiero di accesso alla Cappella della Missione, si traduce in un impatto visivo negativo nei confronti degli utenti del sentiero; è pertanto indispensabile attuare un'azione di mitigazione, che coinvolga l'azienda suinicola nel suo complesso;
- il Sindaco del Comune di Villafranca Piemonte ha dichiarato in sede di Conferenza dei Servizi che l'impianto è conforme al P.R.G.C. e, nel procedimento di rilascio della Concessione Edilizia è stato assunto il parere favorevole ex art. 48 della L.R. 56/77, con alcune prescrizioni dell'A.S.L. 10;

- *dal punto di vista progettuale e gestionale:*

- a seguito dei sopralluoghi dell'A.R.P.A. presso il sito in esame è emerso che il capannone adibito a porcilaia risulta dotato delle migliori tecnologie di gestione e di riduzione delle emissioni odorigene dai locali di stabulazione;
- non è tuttavia risultata appropriata la gestione dei liquami e delle condotte della vasca: i carribotte di terzi prelevano il liquame non ancora sufficientemente maturato; la vasca è dotata di impianto di depurazione, tuttavia le turbine non sono in funzione; la separazione dei liquami avviene mediante uno stramazzo per cui esiste una certa circolazione tra una vasca e l'altra; il prelievo dalla prima non consente il rispetto dei tempi di maturazione; c'è un afflusso continuo di mezzi che effettuano il prelievo, per cui il prodotto non rimane nella vasca per il tempo necessario a garantire una stabilizzazione del liquame;
- a scopo cautelativo occorre considerare lo stoccaggio della vasca valutando anche le acque meteoriche e di lavaggio, rispettare il tempo di permanenza dei liquami in stabilizzazione di almeno 120 giorni, eventualmente estendibili a 180, adottando adeguati dispositivi di miscelazione dei liquami e produrre, in fase di istanza di autorizzazione allo spandimento, i dati aggiornati;
- per quanto attiene al trattamento aerobico occorre verificare che il sistema proposto presenti caratteristiche tecniche e dimensionali tali da garantire una sufficiente ossigenazione dei liquami e non solo una miscelazione degli stessi; una semplice miscelazione avrebbe esclusivamente la funzione di evitare la stratificazione della massa, ma non di operare una stabilizzazione del liquame;
- l'omogeneizzazione, evitando la formazione di un indurimento superficiale, viene generalmente effettuata quando non sia necessario ricorrere al crostone superficiale come copertura del bacino; occorre tuttavia assicurare comunque un adeguato sistema di omogeneizzazione che dovrebbe essere azionato per almeno 0.5-1 ora/settimana in modo tale da contenere il consumo energetico (risulterebbe assai modesto: 3-12 Wh/m³ di vasca alla settimana) e garantire comunque una miscelazione che faciliti il funzionamento dei dispositivi di movimentazione, riduca il rischio di occlusione, favorisca lo svuotamento del bacino e faciliti il prelievo di campioni;
- per assicurare un controllo degli odori e per ottenere una parziale stabilizzazione dei liquami è inoltre necessario assicurare l'aerazione della massa stoccata; a tal fine il processo deve essere regolato in modo tale da instaurare nella massa dei liquami condizioni di ossigeno disciolto di poco superiori allo zero mediante insufflazione di aria con intermittenza e per poche ore al giorno (10-20 minuti all'ora sull'intero arco della giornata, per un totale di 4-8 ore al giorno); si informa che esistono anche miscelatori dotati di un dispositivo per la contemporanea aerazione del liquame;
- sarebbe inoltre opportuno sottoporre i liquami alla separazione solido-liquido prima del processo di omogeneizzazione in modo tale da ridurre la potenza installata ed i tempi di azionamento dell'omogeneizzatore;
- non risulta corretto il dimensionamento della vasca a seguito dell'errata stima della produzione dei liquami nel tempo di permanenza stabilito, della ricomprensione dei sottogrigliati nel volume d'accumulo ed in considerazione della tipologia di capi presenti in azienda;
- sono state rilevate delle difformità tra i dati del progetto e quelli relativi alla richiesta di concessione edilizia: in particolare nella Relazione Tecnica predisposta per l'istanza di rilascio di Concessione Edilizia viene fatto riferimento ad un produzione complessiva di liquami, a seguito dell'ampliamento in progetto, pari a 13.487 m³/anno;
- il proponente ha dichiarato in sede di Conferenza dei Servizi che il dato corretto di produzione di liquami è quello di 15.515 m³/anno liquame prodotto, confermando che il calcolo di sintesi contiene un errore tecnico (da cui è derivato il valore errato di 13.487 m³/anno), successivamente corretto nella predisposizione della documentazione per la fase di verifica;

- fatta salva l'adozione di tutte le misure atte a pianificare la distribuzione degli effluenti zootecnici in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento), sono evidenziati di seguito alcuni provvedimenti idonei a ottimizzare la gestione degli effluenti nell'ambito dell'allevamento per il loro corretto utilizzo agronomico:
 - evitare la realizzazione delle fosse di stoccaggio dei liquami sotto al fessurato ed all'interno del ricovero, per le controindicazioni di rischio di fuoriuscita di liquami e di aumento di emissioni di ammoniaca in ambiente; le fosse interne al ricovero dovranno essere usate solo per la veicolazione dei liquami e non per il loro stoccaggio prolungato;
 - evitare l'immissione di materiale fresco nel setto della vasca di stoccaggio dove viene effettuato il carico dei mezzi per lo spandimento per garantire un'idonea riduzione della carica microbica ed una sufficiente stabilizzazione del liquame onde acquistare valide caratteristiche agronomiche;
 - si richiede di verificare se con i volumi della vasca esistente, considerando anche i due setti che a tutt'oggi non vengono sfruttati, potranno essere garantiti i tempi di residenza del liquame; si richiama inoltre l'attenzione al fatto che, con l'introduzione del nuovo Regolamento Regionale e l'eventuale ricomprensione dell'attività agricola in aree vulnerabili, il periodo minimo di stoccaggio verrebbe esteso a 180 giorni,
 - è auspicabile inoltre una gestione di tali setti per compartimentare diverse fasi di maturazione degli effluenti, e consentire un trattamento aerobico sul materiale fresco ed un'omogeneizzazione immediatamente precedente alla fase di carico per lo spandimento; l'utilizzo dei setti di minor volume per tali trattamenti consente di ridurre la potenza installata ed i tempi di funzionamento dei miscelatori, in modo da non gravare eccessivamente sui costi energetici;
 - nel caso che il volume disponibile non risultasse sufficiente occorrerà prevedere la realizzazione di un'ulteriore vasca che dovrà essere facilmente collegabile a quella esistente e di capacità almeno sufficiente a garantire l'applicazione di un trattamento aerobico (minimo 20 giorni di residenza);
 - allo scopo di ridurre l'entità del materiale da trattare e stoccare oltreché agevolare il trattamento è auspicabile l'adozione di tecniche di separazione solido-liquido: in tal caso dovranno essere realizzate le idonee platee per lo stoccaggio della frazione palabile;
 - è necessario garantire l'ossigenazione ed una corretta maturazione; la copertura della vasca con un telo galleggiante non garantirebbe l'ossigenazione in quanto alternativa all'ossigenazione e ad alla possibilità di garantire un corretta ossidazione aerobica; per assicurare una corretta miscelazione si potrebbero inoltre utilizzare le turbine già esistenti nell'impianto;
- l'allevamento utilizza allo stato attuale un basso quantitativo di acqua, ma con l'incremento del numero di scrofe la quantità di acqua impiegata non sarà più indifferente per cui occorrerà assicurare anche una corretta gestione dell'approvvigionamento idrico;
- Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. 10 ha comunicato in sede di Conferenza dei Servizi che l'impianto in esame è adeguato per quanto attiene alle norme veterinarie; le direttive comunitarie di prossima adozione in materia di benessere prevedono un'ampiezza degli spazi in funzione del tipo di suino per cui verrà comunque effettuata la normale attività di vigilanza finalizzata ad assicurare il rispetto delle leggi vigenti anche per quanto riguarda l'impianto in esercizio.

- *dal punto di vista energetico:*

- non si ritiene di dover dare indicazioni di carattere prescrittivo circa le opere proposte ma si riportano di seguito alcuni suggerimenti che il proponente potrebbe valutare in relazione all'ottimizzazione delle risorse energetiche nel proprio stabilimento, applicazioni la cui fattibilità dovrà comunque essere approfondita e valutata in relazione alla situazione specifica del caso in esame:
 - l'adozione di un sistema di digestione anaerobica delle deiezioni animali, con produzione di biogas da recuperare per la produzione di energia elettrica e calore: in alternativa all'ossidazione aerobica, individuata dal proponente, presenta alcuni vantaggi diretti nella gestione del ciclo di riutilizzo delle deiezioni animali (maggior controllo sul processo, maggiore velocità di stabilizzazione del letame, minori emissioni in atmosfera) e soprattutto offre la possibilità di produrre energia da fonte rinnovabile, che, con l'attuale regime di incentivazione dei Certificati Verdi, si presenta come una interessante opportunità economici; un ulteriore vantaggio che si avrebbe in questo caso è rappresentato dal calore di scarto prodotto nel gruppo elettrogeno, che potrebbe essere utilizzato per le attività azienda; gli alti costi di investimento e le problematiche legate alla gestione di un impianto di tale genere, consigliano tuttavia di effettuare preventivamente un'analisi di fattibilità tecnico-economica;
 - in relazione ai consumi invece, in funzione dei bilanci termici individuati dai gestori dell'impianto, non riportati peraltro nella documentazione presentata, si potrebbero suggerire alcune soluzioni:
 - in caso di deficit di calore nei mesi invernali, è possibile recuperare parte del calore dell'aria che esce, per effetto della ventilazione dei locali, dai cupolini posti sul colmo del tetto dei capannoni, inserendo degli scambiatori di calore per il pre-riscaldamento dell'aria in ingresso;
 - in caso di surplus di calore nei mesi estivi, è possibile prevedere, in fase di progettazione dei nuovi capannoni, l'inserimento di pareti ventilate sui lati a Sud dei capannoni stessi. Le pareti ventilate si realizzano applicando una controparete esterna al muro, ad una distanza di 15-30 cm; in questo modo parte della radiazione solare viene trattenuta dallo strato di aria intermedio e può essere facilmente convogliata, con un sistema di sportelli, all'esterno o, in inverno, all'interno del capannone.
- *dal punto di vista ambientale:*
 - il sito in questione, ai sensi dell'allegato 1 di cui all'art. 3 del P.S.F.F. (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) - approvato con D.P.C.M. del 24/07/1998 - nonché ai sensi degli allegati di cui all'art. 4 del P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) - approvato con D.P.C.M. 24/05/2001, risulta essere al di fuori degli ambiti territoriali di riferimento e pertanto non soggetto a vincoli;
 - si rileva che gli studi geologici allegati al P.R.G.C. del Comune di Villafranca, di nuova redazione, indicano che il sito si trova in area caratterizzata da scarso drenaggio delle acque superficiali e dalla presenza di falda freatica molto superficiale, compresa tra 0 e 2 m dal p.c.; la superficialità della falda costituisce fattore di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee, sebbene mitigato dalla scarsa permeabilità dei terreni superficiali;
 - il Servizio di Igiene e Salute Pubblica dell'A.S.L. 10 ha dichiarato in sede di Conferenza dei Servizi che, visto il progetto ed il P.R.G.C. del Comune di Villafranca Piemonte, non è stato rilevato alcun pericolo relativo alla salute pubblica;
 - l'A.R.P.A., l'A.S.L. ed il Comune di Villafranca Piemonte hanno dichiarato inoltre che non ci sono stati esposti formali relative ad emissioni odorigene dai locali di stabulazione, ma unicamente alcune lamentele di carattere verbale; in particolare l'A.S.L. ha precisato che il problema dell'impatto dovuto alle emissioni odorigene provocato da questa tipologia di allevamenti è tuttavia presente benché l'intervento in esame rispetti i limiti previsti dal P.R.G.C. (distanza da terzi pari a 25 m eventualmente estendibili a 50 m); le emissioni odorigene sono

tuttavia maggiormente critiche durante lo spandimento per cui occorre vengano previste misure per l'abbattimento degli odori ed è comunque auspicabile, per una maggior tutela delle abitazioni limitrofe ai siti di allevamento una revisione dei limiti dei Regolamenti Locali;

- le emissioni odorigene degli allevamenti sono le più difficili da trattare, in quanto di tipo diffuso ed il tipo di impianto non può prevedere i complessi sistemi di abbattimento di difficile gestione previsti in altre tipologie d'impianti come quelli di smaltimento rifiuti; con il presente provvedimento si intende pertanto intervenire in tal senso richiedendo una migliore gestione delle vasche e valutando le migliori soluzioni tecniche proponibili; l'impatto odorigeno provocato dai locali di stabulazione ed opere annesse potrà inoltre essere ulteriormente valutato in sede di rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata, prendendo in considerazione, con maggior efficacia, l'opera complessiva derivante dall'ampliamento valutato nel presente provvedimento;
- l'impatto odorigeno conseguente allo spandimento, è limitato nel tempo ed è funzione della rotazione delle colture, ma sarà comunque oggetto di una specifica istruttoria per il rilascio di autorizzazione; in particolare esistono diverse tecniche di gestione dei liquami in fase di spandimento che consentono di migliorare l'aspetto relativo alle emissioni odorigene senza costi eccessivi (ad esempio: impiegare il lavoro coordinato di due trattori, uno dei quali spande i liquame e l'altro lo ricopre successivamente, entro le 3 ore dallo spandimento);
- la porcilaia è inserita in un contesto agro-ecosistemico ma anche in un ambiente con valenza naturalistica elevata: adiacente ad essa infatti sono presenti un bosco di pregio (latifoglie mesigrofile) e un corpo idrico; si tratta quindi di un'area di pregio ambientale che si estende fino al confine con le vecchie porcilaie; è inoltre presente una risorgiva che termina nel corpo idrico;
- la sensibilità della zona contrasta con l'ipotesi che la falda acquifera possa essere ad almeno a 2 m di soggiacenza dal piano campagna; è invece molto probabile che si tratti di una falda affiorante; sul fontanile non sono comunque evidenti alterazioni, non ci sono segnali di perdita di colatici dalle stalle;
- un ulteriore aspetto da valutare dal punto di vista paesaggistico è la presenza della Cappella della Missione (area a vincolo paesaggistico notificato ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 490/99 - ex L. 149/39), al cui interno sono presenti affreschi del 500; la Cappella è ben conservata ed è segnalata; a primavera si svolge una processione il cui percorso è limitrofo all'allevamento in questione; in relazione alla compatibilità paesaggistica dell'intervento nell'area occorre pertanto prevedere il ripristino dell'area boscata sulla pendice verso i capannoni: tale intervento garantirebbe un'attenuazione naturale dell'impatto paesaggistico della vasca di stoccaggio dei liquami;
- in considerazione della vicinanza di zone ecosistemiche di pregio (bosco idrofilo e zone umide) occorre prendere in considerazione di utilizzare l'area attualmente degradata interposta tra la vasca di stoccaggio, la nuova stalla per l'allevamento delle scrofe ed il bosco igrofilo per la realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione richiesti dalla Conferenza di Servizi.

Ritenuto:

- che le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente controllate nell'ambito delle specifiche autorizzazioni ambientali cui l'attività è sottoposta;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni, che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto:
 - occorre predisporre un progetto di adeguamento della vasca di stoccaggio dei liquami e dei sistemi di gestione previsti al suo interno fornendo i relativi calcoli di dimensionamento e prendendo in esame tutto quanto si riporta di seguito:

- la vasca dovrà essere dimensionata considerando la complessiva produzione giornaliera (liquami, acque di lavaggio e acque di prima pioggia che dilavano le aree di stabulazione esterna e non quelle di transito degli automezzi) ed un periodo di stoccaggio, necessario per programmare una corretta distribuzione;
- si richiede di verificare se con i volumi della vasca esistente, considerando anche i due setti che a tutt'oggi non vengono sfruttati, potranno essere garantiti i tempi di residenza del liquame; si richiama inoltre l'attenzione al fatto che, con l'introduzione del nuovo Regolamento Regionale e le ulteriori valutazioni condotte in fase di rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (I.P.P.C. - D.Lgs. 372/99), il periodo minimo di stoccaggio verrebbe esteso a 180 giorni,
- è necessario che le pareti ed il fondo della vasca siano a perfetta tenuta;
- il fondo della vasca deve essere realizzato al di sopra del livello massimo di escursione del pelo libero della prima falda acquifera;
- è necessario prevedere una tettoia a protezione dall'impluvio di acque meteoriche nei liquami o, in alternativa, un sufficiente franco di sicurezza (30-50 cm) tra livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino, per fare fronte ad eventi meteorologici eccezionali o altri eventi improvvisi ed imprevisti; occorre comunque una copertura mobile e non ermetica delle vasche per evitare che in caso di vento vi sia trascinarsi di odori e che le piogge saturino la capacità delle vasche
- evitare l'immissione di materiale fresco nel setto della vasca di stoccaggio dove viene effettuato il carico dei mezzi per lo spandimento per garantire un'adeguata riduzione della carica microbica ed una sufficiente stabilizzazione del liquame onde acquistare valide caratteristiche agronomiche;
- è auspicabile inoltre una gestione di tali setti per compartimentare diverse fasi di maturazione degli effluenti, e consentire un trattamento aerobico sul materiale fresco ed un'omogeneizzazione immediatamente precedente alla fase di carico per lo spandimento; l'utilizzo dei setti di minor volume per tali trattamenti consente di ridurre la potenza installata ed i tempi di funzionamento dei miscelatori, in modo da non gravare eccessivamente sui costi energetici;
- nel caso che il volume disponibile non risultasse sufficiente occorrerà prevedere la realizzazione di un'ulteriore vasca che dovrà essere facilmente collegabile a quella esistente e di capacità almeno sufficiente a garantire l'applicazione di un trattamento aerobico (minimo 20 giorni di residenza);
- allo scopo di ridurre l'entità del materiale da trattare e stoccare oltreché agevolare il trattamento è auspicabile l'adozione di tecniche di separazione solido-liquido: in tal caso dovranno essere realizzate le idonee platee per lo stoccaggio della frazione palabile;
- occorre prevedere la possibilità di accedere all'interno della vasca per poter eseguire, con cadenza pluriennale, operazioni di pulizia e controllo delle eventuali attrezzature fisse qualora previste (saracinesche, tubazioni, ecc.);
- occorre prevedere uno specifico sistema di trattamento che preveda i processi di omogeneizzazione e di aerazione dei liquami, che facilitino la gestione dei liquami e conducano ad una corretta stabilizzazione della frazione organica e ad una conseguente riduzione degli odori molesti in fase di stoccaggio e distribuzione finale;
- i cicli di trattamento ad opera degli aeratori dovranno risultare di 10-20 minuti all'ora sull'intero arco giornaliero, per un totale di 4-8 ore al giorno;
- è consigliabile, inoltre, che il liquame, prima di qualsiasi trattamento di aerazione, venga sottoposto a separazione dei solidi sospesi, prevedendo quindi la costruzione di piazzole per il materiale palabile: la rimozione dei solidi grossolani mediante vagliatura consente una riduzione di circa il 20% della potenza richiesta per l'aerazione;

- occorre realizzare una barriera verde per un consono inserimento ambientale della vasca che preveda specie arbustive autoctone in luogo del lauro ceraso previsto in progetto;
- i sottogrigliati devono essere progettati solo per la veicolazione dei liquami e non per il loro stoccaggio prolungato;
- l'adozione della pavimentazione fessurata su tutta, o parte, della superficie del box consente di evitare i lavaggi; per ottenere la movimentazione delle deiezioni raccolte nelle fosse sottostanti è necessario che queste siano gestite in modo particolarmente accurato: sono da privilegiare soluzioni che prevedono lo svuotamento discontinuo e frequente o che consentono l'allontanamento, per semplice gravità, dei solidi;
- occorre adottare accorgimenti per evitare ogni spreco d'acqua degli abbeveratoi: questo è un problema ancora troppo spesso trascurato che deve invece rientrare nelle specifiche dei requisiti di ogni impianto idrico; un ruolo importante, oltre al tipo ed al numero degli abbeveratoi, è svolto dalle modalità di installazione e dal livello della pressione di erogazione;
- in relazione allo spandimento dei liquami l'azienda dovrà prendere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare esalazioni di odori sgradevoli come prescritto nel atto autorizzatorio (Determinazione Dirigenziale n. 38-19610/2002 del 29/01/2002);
- nel caso l'azienda intendesse continuare a spandere i liquami zootecnici provenienti dall'insediamento con l'autorizzazione citata, dovrà presentare, con riferimento al punto 7 delle prescrizioni dell'atto autorizzatorio, una relazione tecnica in cui siano indicate le variazioni degli elementi di cui al punto 1 delle prescrizioni, una certificazione analitica della qualità dei liquami (sostanza secca sul tal quale, sostanza organica a 650 °C, N tal quale, P totale, K totale, Cu totale e Zn totale) ed il progetto di adeguamento della vasca; il mancato invio della documentazione richiesta costituirà una mancata ottemperanza alle prescrizioni autorizzative e quindi sanzionabile ai sensi dell' art. 51 e 54 del D.L.gs 152/99.
- in relazione all'ampliamento dell'allevamento, per poter effettuare lo spandimento, l'azienda dovrà inoltre essere preventivamente autorizzata a seguito di presentazione di una nuova istanza; dovranno comunque essere ricalcolati i dati inviati dal proponente per la valutazione istruttoria del Servizio V.I.A. in quanto non congruenti tra di loro;
- occorre presentare un piano di spandimento dal quale risulti che i reflui, sulla base di analisi desunte da dati bibliografici o da quelle relative all'allevamento esistente se rappresentative, possano essere utilizzabili ai fini agronomici sui terreni dell'azienda;
- è necessario che il proponente fornisca le informazioni di seguito riportate, tenendo conto dei vincoli esistenti imposti dall'attuale normativa regionale (D.G.R. 30.12.1991 n. 48-12028) per cui terreni non idonei non possono essere conteggiati ai fini dello spandimento (es. distanza esigua da strade, abitazioni etc.):
 - i fogli di mappa e particelle catastale dei terreni a disposizione dell'azienda per lo spandimento suddivisi in terreni in proprietà, in affitto o in comodato gratuito (per quest'ultimi deve risultare una dichiarazione formale del proprietario);
 - il riparto colturale (seminativo, prato, pioppeto, ecc...);
 - i quantitativi di liquame e le epoche previste per la distribuzione;
 - modalità di distribuzione (in superficie, per interramento);
 - occorre una definizione precisa dell'area su cui verrà effettuato lo spandimento del liquame, una conferma della rotazione, un'indicazione di quali siano le colture sulle quali avviene lo spandimento e con quali sistemi esso venga realizzato;
 - lo spandimento dei liquami dev'essere effettuato con l'utilizzo di sistemi di distribuzione che non provochino la formazione di aerosol, preferibile dove non vi sia danneggiamento delle colture l'interramento immediato;
 - i liquami non devono essere dispersi laddove la falda si trovi a meno di 1,5 m dalla superficie;

- in allegato all'istanza di rilascio dell'autorizzazione allo spandimento dei liquami occorre fornire tutte le planimetrie dei terreni computati nella superficie agraria utile;
- occorre inoltre specificare le aree da escludere dalla superficie agraria utile: fasce di rispetto di 200 m dai pozzi ad uso idropotabile di cui al D.P.R. 236/88; la presenza di corpi idrici superficiali appartenenti anche ai reticoli idrografici minori; presenza di vincoli ambientali (D.Lgs. 490/99, vincolo idrogeologico) o aree protette, biotopi, ricomprensione in fasce fluviali;
- occorre verificare l'inclusione nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88 della caldaia eventualmente prevista per il riscaldamento degli stabulari;
- l'autorizzazione ambientale integrata dovrà in ogni caso tenere conto delle dimensioni definitive dell'allevamento e pertanto dell'opera complessiva derivante dall'intervento di cui al presente provvedimento, con particolare attenzione alle emissioni odorigene del sito ed al rischio di perdita per percolazione dai foraggi insilati;
- occorre prevedere gli interventi di rinaturalizzazione richiesti in sede di Conferenza di Servizi:
 - ripristinare l'area boscata sulla pendice verso i capannoni al fine di garantire un'attenuazione naturale dell'impatto paesaggistico della vasca di stoccaggio dei liquami;
 - inserire una barriera verde costituita da specie autoctone a protezione del sentiero e quale schermatura delle strutture dell'azienda;
 - al fine di armonizzare l'intervento con l'ampliamento e la ricostituzione della macchia boscata residua a sud degli edifici, si chiede che la suddetta schermatura si configuri come estensione della zona boscata, in maniera da garantire la continuità visiva e naturalistica del sistema ecologico esistente;
- occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e di sicurezza nei cantieri mobili o temporanei;
- si rammenta che qualsiasi scarico idrico dovesse rendersi necessario anche in fase di cantiere temporaneo dovrà comunque essere richiesta la specifica autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale al competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia;
- occorre comunicare all'A.R.P.A. - dipartimento subprovinciale di Torino - la data di inizio delle attività, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esercizio ed ogni atto autorizzativo successivo;
- nel corso del procedimento di rilascio della Concessione Edilizia per l'eventuale variante citata in premessa il Comune di Villafranca dovrà richiedere nuovamente il parere dell'A.R.P.A. - dipartimento subprovinciale di Torino in merito alla valutazione di quanto prescritto con il presente provvedimento per quanto di competenza.

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/04/99 e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

Visti:

- L. R. 14/12/1998 n. 40 recante: *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*
- D.Lgs. 152/99 recante: *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento..."*
- la D.G.R. n. 30-6866: *"L.R. 29/12/2000 n. 81. Approvazione del Regolamento recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di attuazione"*

- D.G.R. 30.12.1991 n. 48-12028: *"Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti di animali"*
- L.R. 13/90 e smi: *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili"*
- D.M. 19 aprile 1999 recante: *"Approvazione del codice di buona pratica agricola"*
- D.Lgs. 372/99 recante: *"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*
- D.P.R. 203/88
- D.P.R. 25/07/1991

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998, il progetto di "Porcilaia per Scrofe" presentato dall'Azienda Agricola Azienda Agricola "Sant'Antonio" s.a.s., con sede legale in Villafranca Piemonte - Strada Cavour n. 16 - P. I.V.A. 01126910015, dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.), subordinatamente alle seguenti condizioni riportate in premessa che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto:
 - occorre predisporre un progetto di adeguamento della vasca di stoccaggio dei liquami e dei sistemi di gestione previsti al suo interno fornendo i relativi calcoli di dimensionamento secondo quanto dettagliato in premessa;
 - l'adozione della pavimentazione fessurata su tutta, o parte, della superficie del box consente di evitare i lavaggi; per ottenere la movimentazione delle deiezioni raccolte nelle fosse sottostanti è necessario che queste siano gestite in modo particolarmente accurato: sono da privilegiare soluzioni che prevedono lo svuotamento discontinuo e frequente o che consentono l'allontanamento, per semplice gravità, dei solidi;
 - occorre adottare accorgimenti per evitare ogni spreco d'acqua degli abbeveratoi: questo è un problema ancora troppo spesso trascurato che deve invece rientrare nelle specifiche dei requisiti di ogni impianto idrico; un ruolo importante, oltre al tipo ed al numero degli abbeveratoi, è svolto dalle modalità di installazione e dal livello della pressione di erogazione;
 - in relazione allo spandimento dei liquami l'azienda dovrà prendere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare esalazioni di odori sgradevoli come prescritto nel atto autorizzatorio (Determinazione Dirigenziale n. 38-19610/2002 del 29/01/2002);
 - nel caso l'azienda intendesse continuare a spandere i liquami zootecnici provenienti dall'insediamento con l'autorizzazione citata, dovrà presentare, con riferimento al punto 7 delle prescrizioni dell'atto autorizzatorio, una relazione tecnica in cui siano indicate le variazioni degli elementi di cui al punto 1 delle prescrizioni, una certificazione analitica della qualità dei liquami (sostanza secca sul tal quale, sostanza organica a 650 °C, N tal quale, P totale, K totale, Cu totale e Zn totale) ed il progetto di adeguamento della vasca; il mancato invio della documentazione richiesta costituirà una mancata ottemperanza alle prescrizioni autorizzative e quindi sanzionabile ai sensi dell' art. 51 e 54 del D.L.gs 152/99.
 - in relazione all'ampliamento dell'allevamento, per poter effettuare lo spandimento, l'azienda dovrà inoltre essere preventivamente autorizzata a seguito di presentazione di una nuova istanza; dovranno comunque essere ricalcolati i dati inviati dal proponente per la valutazione istruttoria del Servizio V.I.A. in quanto non congruenti tra di loro;

- occorre presentare un piano di spandimento dal quale risulti che i reflui, sulla base di analisi desunte da dati bibliografici o da quelle relative all'allevamento esistente se rappresentative, possano essere utilizzabili ai fini agronomici sui terreni dell'azienda;
- è necessario che il proponente fornisca le informazioni riportate in premessa, tenendo conto dei vincoli esistenti imposti dall'attuale normativa regionale (D.G.R. 30.12.1991 n. 48-12028) per cui terreni non idonei non possono essere conteggiati ai fini dello spandimento (es. distanza esigua da strade, abitazioni etc.).
- occorre verificare l'inclusione nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88 della caldaia eventualmente prevista per il riscaldamento degli stabulari;
- l'autorizzazione ambientale integrata dovrà in ogni caso tenere conto delle dimensioni definitive dell'allevamento e pertanto dell'opera complessiva derivante dall'intervento di cui al presente provvedimento, con particolare attenzione alle emissioni odorigene del sito ed al rischio di perdita per percolazione dai foraggi insilati;
- occorre prevedere gli interventi di rinaturalizzazione richiesti in sede di Conferenza di Servizi e riportati in premessa;
- occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e di sicurezza nei cantieri mobili o temporanei;
- si rammenta che qualsiasi scarico idrico dovesse rendersi necessario anche in fase di cantiere temporaneo dovrà comunque essere richiesta la specifica autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale al competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia;
- occorre comunicare all'A.R.P.A. - dipartimento subprovinciale di Torino - la data di inizio delle attività, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esercizio ed ogni atto autorizzativo successivo;
- nel corso del procedimento di rilascio della Concessione Edilizia per l'eventuale variante citata in premessa il Comune di Villafranca dovrà richiedere nuovamente il parere dell'A.R.P.A. - dipartimento subprovinciale di Torino in merito alla valutazione di quanto prescritto con il presente provvedimento per quanto di competenza.

2. di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 24/10/2002

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina

VV